

Seconda Università degli Studi di Napoli
Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva

IL SEGRETO PROFESSIONALE
LE LESIONI PERSONALI
L'OMMISSIONE DI SOCCORSO

prof. Antonello Crisci

Professore Associato di Medicina Legale
13 ottobre 2006, ore 10,15
WWW.SUNHOPE.IT

1



WWW.SUNHOPE.IT

2

Codice Penale
Art. 622

Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa ...

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

WWW.SUNHOPE.IT

3

Codice Penale
Art. 326

Rivelazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

WWW.SUNHOPE.IT

4

Codice Penale

Art. 328

Omissione o rifiuto di atti di ufficio

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio del servizio, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa ...”.

WWW.SUNHOPE.IT

5

CODICE DEONTOLOGICO

CAPO III: Obblighi peculiari del medico

Articolo 9

- Segreto professionale -

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscono la tutela della riservatezza. La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri. Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie):

WWW.SUNHOPE.IT

6

- a) - la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa;
- b) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere;
- c) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della professione. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.

WWW.SUNHOPE.IT

7

Articolo 10

- Documentazione e tutela dei dati -

Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici.

Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino.

Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse.

Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.

WWW.SUNHOPE.IT

8

Articolo 11

- Comunicazione e diffusione di dati -

Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale.

Il medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti.

Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.


WWW.SUNHOPE.IT

CAUSE DI RIVELAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE

Non è punibile il medico che abbia reso noto il segreto avendo ricevuto il consenso del paziente o di chi ne abbia la legale rappresentanza (**art. 50 c.p.**); in ogni caso il medico può essere autorizzato ma non obbligato alla rivelazione. Non vi è violazione di segreto quando ricorre il caso fortuito o la forza maggiore (**art. 45 c.p.**) come nel caso di smarrimento di agende professionali o di documenti clinici; quando il medico è stato costretto alla rivelazione mediante violenza fisica (**art. 46 c.p.**) cui non poteva resistere o comunque sottrarsi; quando egli è caduto in buona fede nell'errore di fatto (**art. 47 c.p.**) oppure è stato tratto in errore dall'altrui inganno (**art. 48 c.p.**) riferendo notizie a persone credute o fattesi credere prossimi congiunti al malato. Neppure ricorre la violazione del segreto per il medico che abbia agito esercitando un proprio diritto o adempiendo ad un dovere impostogli dalla legge o da un ordine legittimo della pubblica autorità (**art. 51 c.p.**), oppure quando sia stato costretto alla rivelazione da uno stato di necessità (**art. 54 c.p.**).

WWW.SUNHOPE.IT

10



"The good news is that your
appendectomy op' was a complete success."

11

**LESIONI PERSONALI
E
DELITTO DI PERCOSSE**

WWW.SUNHOPE.IT

12

RESPONSABILITÀ PENALE

La responsabilità penale è *personale* (art. 27 della Costituzione) in quanto deve scaturire da un fatto colpevole individuale, ascrivibile ad una determinata persona, mentre è esclusa la responsabilità per fatto altrui.

Il C. p. distingue due forme di responsabilità: la forma *soggettiva*, quando il fatto è commesso con coscienza e volontà, che deriva da dolo, da preterintenzione o da colpa; la forma *oggettiva*, quando si risponde di un reato commesso pur mancando il nesso psichico tra il fatto e l'autore.

WWW.SUNHOPE.IT

13

OGGETTO E SOGGETTO DEL REATO

Oggetto del reato è l'individuo o la cosa su cui cade l'azione del reo, ad es. la persona nell'omicidio o la cosa altrui nel furto; in senso giuridico è il bene tutelato dalla norma penale, ravvisabile ora nell'interesse diretto dello Stato (es. delitti contro la personalità dello Stato), ora nell'interesse della collettività (es. delitti contro l'incolumità pubblica), ora nell'interesse del singolo (es. delitti contro la vita, l'incolumità personale, la libertà, l'onore).

Soggetto attivo del reato è l'uomo che compie l'azione costituente il reato stesso. Il C.p. indica il soggetto attivo coi nomi di agente, di colpevole, di autore, di reo.

WWW.SUNHOPE.IT

14

NESSUNO PUO' INVOCARE A PROPRIA SCUSA L'IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE (ART. 5 C.P.).

IL REATO E' OGNI FATTO ILLECITO AL QUALE L'ORDINAMENTO GIURIDICO COLLEGA COME CONSEGUENZA UNA PENA

WWW.SUNHOPE.IT

15

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO

Si distinguono in *essenziali* e *accidentali*. Gli essenziali sono indispensabili per l'esistenza del reato ed a loro volta si distinguono in *psicologici* e *materiali*. Quelli psicologici o soggettivi sono costituiti dallo *scopo* e dalla *volontà*. Quelli materiali o oggettivi sono l'*azione* e l'*evento*. Quindi secondo questa bipartizione, il reato richiede "*una volontà colpevole e un fatto materiale*".

WWW.SUNHOPE.IT

16

DOLO

Si fonda sulla coincidenza tra fatto ideato-voluto e fatto realizzato. Il C. p. all'art 43 così lo definisce: *"Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione"*.

PRETERINTENZIONE

Il C. p. all'art. 43 così definisce la preterintenzione: *"è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente"*.

COLPA

Secondo il C. p. (art. 43) il delitto *"è colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline"*.

WWW.SUNHOPE.IT

17

FORME DI REATO IN RAPPORTO ALLA RESPONSABILITÀ

- L'azione è voluta e l'evento è voluto e preveduto: il delitto è *doloso* (ad es. si è colpito un uomo per ucciderlo e lo si è ucciso).
- L'azione è voluta ma l'evento è voluto in forma meno grave di quella verificatasi: il delitto è *preterintenzionale* (es.: si voleva ledere un uomo senza proposito di ucciderlo e invece lo si è ucciso).
- L'azione è voluta ma l'evento è voluto in forma più grave di quella verificatasi: il delitto è *tentato* (es.: si voleva uccidere un uomo e invece lo si è ferito soltanto).
- L'azione è voluta ma non è voluto l'evento che tuttavia era prevedibile ed evitabile: il delitto è *colposo* (es.: la condotta imprudente dell'automobilista ha causato la morte del pedone).
- L'azione è voluta mentre l'evento non è voluto né era prevedibile: è *la responsabilità oggettiva* o senza colpevolezza, basata soltanto sulla commissione materiale del fatto (es.: abbandonando il figlio minore la madre non né voleva né prevedeva la morte, ma se questa si è verificata in conseguenza dell'abbandono essa ne risponderà).

WWW.SUNHOPE.IT

18

© Original Artist,
Reproduction rights obtainable from
www.CartoonStock.com



"BOY! TALK ABOUT ORGAN REJECTION!"

WWW.SUNHOPE.IT

19

DEFINIZIONE DI MALATTIA SECONDO LA RELAZIONE MINISTERIALE AL VIGENTE CODICE PENALE

E' MALATTIA "INDISTINTAMENTE QUALSIASI ALTERAZIONE ANATOMICA O FUNZIONALE DELL'ORGANISMO, ANCORCHE' LOCALIZZATA E NON IMPEGNATIVA DELLE CONDIZIONI ORGANICHE GENERALI".

WWW.SUNHOPE.IT

20

**DEFINIZIONE DI MALATTIA SOTTO IL PROFILO
MEDICO-LEGALE**

CON IL TERMINE MALATTIA S'INTENDE UN PROCESSO ABNORME, UN FENOMENO ESTRANEO ALLA FISIOLOGIA, CHE PRESENTI UN DINAMISMO EVOLUTIVO, CON O SENZA ALTERAZIONI ANATOMICHE APPREZZABILI MA CARATTERIZZATO DA DISTURBI FUNZIONALI (DOLORE, DEFICIT FUNZIONALE DELLA REGIONE LESA, ECC.) LOCALI E/O DELL'ECONOMIA ORGANICA GENERALE, ED ABBISOGNEVOLE DI PRESTAZIONI TERAPEUTICHE (NEL SENSO PIU' AMPIO DELL'ESPRESSIONE: DI CURE, RIGUARDO, CUSTODIA, RIPOSO, E COSI' VIA).

WWW.SUNHOPE.IT

21

ART. 581 C.P. (PERCOSSE)

"CHIUNQUE PERCUOTE TALUNO, SE DAL FATTO NON DERIVA UNA MALATTIA NEL CORPO O NELLA MENTE, E' PUNITO, A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA, CON LA RECLUSIONE FINO A SEI MESI O CON LA MULTA FINO A LIRE 600.000 (€ 309,87).....".

WWW.SUNHOPE.IT

22



WWW.SUNHOPE.IT

23

LESIONI PERSONALI

art. 582 c.p.

Lesione personale. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

art. 583 c.p.

Circostanze aggravanti. La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

WWW.SUNHOPE.IT

24

art. 590 c.p.

590. Lesioni personali colpose. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila (€ 309,87).

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila (€ 123,95) a un milione e duecentomila (516,46+619,75); se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila (309,87) a due milioni e quattrocentomila (€ 1239,5). Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila (206,58) a un milione e duecentomila (619,75) e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione e duecentomila (619,75) a due milioni e quattrocentomila (1239,5). Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

WWW.SUNHOPE.IT

25

DIFFERENZE TRA PERCOSSE E LESIONI PERSONALI

CARATTERI	PERCOSSA	LESIONE
Intenzione:	Dolosa	Dolosa o colposa
Azione:	Commissiva	Commissiva o omissiva
Mezzi:	Traumi contusivi	Mezzi di ogni tipo
Evento:	Nessuna malattia	Malattia
Procedibilità:	A querela	A querela o d'ufficio
Referto:	Esenzione	Esenzione o obbligo
Pena:	Reclusione o multa	Reclusione (lesione dolosa) Reclusione o multa (les.colp.)

WWW.SUNHOPE.IT

26

CLASSIFICAZIONE DELLA LESIONE PERSONALE
DOLOSA

LIEVISSIMA

Malattia di durata non superiore a 20 gg, senza le aggravanti di cui agli artt. 583 e 585 C.P.

-Si procede a querela. - Referto: no. - Pena: reclusione da 3 mesi a 3 anni.

LIEVE

Malattia di durata da 21 - 40 gg.

-Si procede d'ufficio. - Referto: obbligatorio

-Pena: reclusione da 3 mesi a 3 anni.

WWW.SUNHOPE.IT

27

GRAVE

Malattia di durata superiore a 40 gg. Incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 gg. Pericolo per la vita. Indebolimento permanente di un senso o di un organo.

- Si procede d'ufficio. - Referto obbligatorio. - Pena: reclusione da 3 a 7 anni.

GRAVISSIMA

Malattia certamente o probabilmente insanabile. Perdita di un senso. Perdita dell'uso di un organo. Perdita di un arto. Mutilazione che renda l'arto inservibile. Incapacità di procreare. Difficoltà della favella grave e permanente. Deformazione o sfregio permanente del viso.

- Si procede d'ufficio. - Referto obbligatorio. - Pena: reclusione da 6 a 12 anni.

WWW.SUNHOPE.IT

28

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI SPECIALI
(Artt. 576 - 577 C.P.)

Si abbia agito per motivi abietti o futili; si abbia adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone; vi è stata premeditazione; il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente; sia stato adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso; si è commesso il fatto per eseguirne o occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a se o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di un altro reato; il fatto è commesso dal latitante per sottrarsi all'arresto, alla cattura, alla carcerazione, ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; il fatto è commesso dall'associato a delinquere per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; il fatto è commesso nell'atto di compiere violenza carnale o congiunzione carnale abusiva o atti di libidine violenti; il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta.

WWW.SUNHOPE.IT

29

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI
(art. 61 C.P.).

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili;
- 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a se o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di un altro reato;
- 3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa;

WWW.SUNHOPE.IT

30

6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante entità;

8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, ovvero nella qualità di ministro di un culto;

WWW.SUNHOPE.IT

31

10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazioni d'opera, di coabitazione o di ospitalità.

n.b. Per la Legge 6 feb. 1980, n°15, tutti i reati sono aggravati quando siano determinati da motivi di terrorismo e di eversione

WWW.SUNHOPE.IT

32

OMISSIONE DI SOCCORSO

WWW.SUNHOPE.IT

33

ART. 593 C.P. (OMISSIONE DI SOCCORSO)

"CHIUNQUE, TROVANDO ABBANDONATO O SMARRITO UN FANCIULLO O MINORE DEGLI ANNI 10, O UN'ALTRA PERSONA INCAPACE DI PROVVEDERE A SE STESSA, PER MALATTIA DI MENTE O DI CORPO, PER VECCHIAIA O PER ALTRA CAUSA, OMETTE DI DARNE IMMEDIATO AVVISO ALL'AUTORITA' E' PUNITO ... ALLA STESSA PENA SOGGIACE CHI, TROVANDO UN CORPO UMANO CHE SIA O SEMBRI INANIMATO, OVVERO UNA PERSONA FERITA O ALTRIMENTI IN PERICOLO, OMETTE DI PRESTARE L'ASSISTENZA OCCORRENTE O DI DARNE IMMEDIATO AVVISO ALL'AUTORITA'. SE DA SIFFATTA CONDOTTA DEL COLPEVOLE DERIVA UNA LESIONE PERSONALE, LA PENA E' AUMENTATA; SE NE DERIVA LA MORTE, LA PENA E RADDOPPIATA".

WWW.SUNHOPE.IT

34